



COMUNE DI LAVARONE

PROVINCIA DI TRENTO

fraz. Gionghi, 107 - 38046 LAVARONE TN

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELL'ACCUMULO E SPARGIMENTO DEI LIQUAMI E DEL
LETAME IN FUNZIONE DELLA TUTELA DELLA SALUTE
PUBBLICA E DELL' IGIENE AMBIENTALE**

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Orempuller Roberto

ART. 1 FINALITA' E CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti norme regolamentano le modalità di spargimento delle deiezioni zootecniche al fine di ridurre gli inconvenienti igienico-sanitari inevitabilmente connessi con tali operazioni.
Lo spargimento delle deiezioni sul suolo agricolo è ammesso esclusivamente allo scopo di garantire una migliore produttività dei terreni e nel rispetto della comune pratica agronomica.

ART. 2 DEFINIZIONI

1. I reflui e le deiezioni provenienti dagli allevamenti zootecnici sono definiti come segue:
 - a) **liquame**: il materiale non palabile derivante dalla miscela di feci, urine, residui assimilati al liquame, le acque di lavaggio di strutture o attrezzature zootecniche, il percolato proveniente dalla lettiera o dall'accumulo di letame e le frazioni liquide o comunque non palabili derivanti dalla sedimentazione naturale del liquame, dalle operazioni di separazione meccanica dei solidi sospesi e da processi di trattamento aerobico e anaerobico, finalizzati allo scarico sul suolo; sono parimenti assimilabili le polline tal quali provenienti da allevamenti avicoli ed il materiale di risulta delle attività di pulizia delle vasche degli allevamenti ittici;
 - b) **letame**: il materiale palabile derivato dalla miscela di feci, urine e sostanza vegetale provenienti da allevamenti con lettiera. Sono assimilate al letame le frazioni ispessite palabili ottenute con il trattamento fisico e/o meccanico e/o biologico dei liquami.

ART. 3 DISCIPLINA PER L'ACCUMULO DEI LIQUAMI E DEL LETAME

1. Gli allevamenti che effettuano lo spandimento dei liquami zootecnici devono essere dotati di idonee vasche a completa tenuta o in bacini d'accumulo opportunamente impermeabilizzati.
 2. Tali bacini di accumulo o vasche dovranno avere una capacità complessiva non inferiore a quella necessaria per assicurare la conservazione del liquame e del letame prodotto dagli allevamenti in quattro mesi, tenuto conto anche delle acque meteoriche che in essi confluiscono.
 3. I nuovi e gli esistenti bacini o vasche di accumulo dei liquami e letame, se aperti dovranno essere recintati ed ubicati ad una distanza non inferiore a 150 metri dagli edifici di civile abitazione, fatta eccezione per le abitazioni di proprietà o a servizio dell'azienda.
 4. Nel caso degli insediamenti destinati all'alpeggio, i bacini di accumulo devono avere una capacità complessiva atta a contenere i liquami derivanti dallo stallaggio fino al momento del loro utilizzo ai fini di concimazione dei pascoli, tenuto conto delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica.
 5. Sono escluse dai predetti obblighi le piccole aziende agricole di cui all'art.14 lettera b) del testo unico che, sia per la loro dimensione che per le normali pratiche agronomiche, siano in grado di effettuare i comuni e tradizionali sistemi di accumulo dei liquami e del letame (piccole concimaie, piccoli recipienti ecc..). Tali accumuli, anche se provvisori, devono essere ubicati ad una distanza minima di 50 metri dagli edifici di civile abitazione, fatta eccezione per le abitazioni di proprietà o al servizio dell'azienda. In ogni caso devono essere predisposti in modo tale da evitare la dispersione del colaticcio al suolo, nelle acque e nelle strade pubbliche.
 6. Il letame deve essere stoccato prima dello spargimento per almeno sei mesi, al fine di assicurare opportuna maturazione.
 7. I depositi provvisori di letame devono essere ubicati a distanza adeguata dagli edifici di civile abitazione ed in posizione diversa rispetto l'anno precedente, fatta eccezione per le abitazioni di proprietà o al servizio dell'azienda ed esclusivamente su aree adibite ad usi agrari. In ogni caso devono essere predisposti in modo tale da evitare le dispersioni di colaticcio sul suolo, nelle acque e nelle strade pubbliche.
-

ART. 4 QUANTITA' UTILIZZABILI

1. La quantità massima di liquame e letame derivante da attività zootecniche che può essere impegnata sui terreni destinati a coltivazioni agricole (erbacee e arboree) non può superare il limite di 1000 hl/ettaro con due spargimenti per anno, corrispondente alle deiezioni di un carico di bestiame pari a 40 quintali di peso vivo per ettaro per anno.
2. In sede di controllo, i titolari delle aziende agricole devono dare dimostrazione di non aver superato i limiti di utilizzazione dei fertilizzanti organici stabiliti dal presente articolo, sia in relazione all'impiego nei terreni appartenenti, in proprietà o in affitto, alla propria azienda che, eventualmente, nei terreni di altre aziende.

ART. 5 MODALITA' DI SPARGIMENTO

1. Lo spargimento sul suolo dei fertilizzanti organici (deiezioni animali) dovrà essere attuato in modo da assicurare la loro idonea distribuzione atta a garantire che le acque superficiali e sotterranee non subiscano degradazione o danno.
E' vietato lo spargimento delle deiezioni animali sui suoli agricoli a coltivazione orticola in atto e i cui raccolti siano destinati ad essere consumati crudi dall'uomo.
Adeguate sistemazioni idraulico agrarie dovranno evitare ogni fenomeno di ruscellamento all'atto della distribuzione del liquame o letame.
Lo spargimento di liquame o letame non deve superare l'effettivo fabbisogno fisiologico delle culture.
E' vietata la concimazione con liquame di terreni saturi d'acqua o con liquame e letame su terreni gelati o innevati.
Lo spargimento dei liquami sui terreni agricoli deve essere eseguito nel minor tempo possibile ed in maniera uniforme ricorrendo a sistemi che evitino lo sviluppo di aerosol in particolare nelle vicinanze di abitazioni e/o insediamenti (ad es. "a raso", utilizzando la "spatola" di cui sono dotati i carri a botte).

ART. 6 ALTRI DIVIETI

1. E' fatto divieto assoluto di spargere fertilizzanti organici, (liquami e letame) nei seguenti periodi:
 - nelle giornate prefestive e festive;
 - dalla giornata del venerdì Santo fino al lunedì dell'Angelo compresi;
 - nelle due settimane a cavallo di Ferragosto;
 - dal 01 di giugno al 14 di settembre dalle 9,00 alle 20,00;
 - dal 01 aprile al 31 maggio e dal 15 settembre al 15 dicembre dalle 11,00 alle 14,00 e dalle 18,00 alle 20,00.
 2. L'utilizzazione di fertilizzanti organici è inoltre vietata:
 - a) all'interno dei centri abitati, fatto salvo l'impiego del letame maturo secondo le tradizionali pratiche agronomiche;
 - b) per una fascia di rispetto dai centri abitati, dei nuclei abitativi e delle abitazione, di 10 metri (misurati a partire dalle superfici esterne degli edifici posti nella cintura perimetrale), nel caso di liquami. Tale divieto non si applica allo spargimento del letame maturo;
 - c) per una fascia di rispetto di 10 metri dalle strutture o attrezzature o servizi pubblici o aperti al pubblico (quali impianti e campi sportivi, parchi urbani ecc..) nel caso di liquami. Tale divieto non si applica nel caso di spargimento del letame secondo le tradizionali pratiche agronomiche;
-

- d) nelle aree di protezione di sorgive, pozzi ed opere di prese di alimentazione idrica ad uso civile, stabilite dalle vigenti normative urbanistiche e/o da provvedimenti amministrativi adottati dalle Autorità competenti;
 - e) per una fascia di rispetto dei corsi d'acqua superficiali di 10 metri nel caso di liquame, di 5 metri nel caso di letame solido;
 - f) nelle superfici golenali ed in quelle costituenti casse di espansione, fatta salva la concimazione effettuata mediante interrimento del letame maturo;
 - g) nei parchi naturali e nelle aree destinate a parchi naturali, fatte salve le attività e le utilizzazioni ammesse dalla disciplina provinciale sui parchi;
 - h) nelle aree ricoperte da bosco.
3. E' inoltre fatto divieto di spargere, accumulare o stoccare, a fini di smaltimento, i liquami derivanti da deiezione animali nelle aree individuate dal comma precedente, nonché nelle aree calanchive, franose, geologicamente instabili o di cava.
4. E' vietato il lavaggio della attrezzature indicate nel precedente articolo 5 nei centri abitati, ad esclusione delle sedi dell'azienda agricola, in prossimità dei corsi d'acqua, pozzi, fossi, fontane pubbliche e nella aree di rispetto dell'opera di presa degli acquedotti.

ART. 7 TRASPORTO SU STRADA

1. I proprietari di mezzi ed attrezzature per il trasporto di letame o liquami, dovranno curare che il materiale trasportato non si sparga per la strada. In caso contrario i proprietari dovranno provvedere all'immediata pulizia della sede stradale come prescritto dall'art.15 del Codice della Strada.

ART. 8 SANZIONI

1. Per l'inosservanza delle norme previste dal presente Regolamento, fatti salvi sanzioni o reati previsti dalla legislazione statale e provinciale vigente, verrà applicata la sanzione amministrativa **da Euro 150,00 a Euro 1.000,00**, secondo le procedure di cui alla L. 689/81.

ART. 9 NORME FINALI

1. Le presenti disposizioni integrano quanto già disposto dalla seguente legislazione Provinciale e Statale:
- Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 26 gennaio 1987, n. 1- 41/Legisl. "Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti";
 - Delibera della Giunta Provinciale 12 giugno 1987, n. 5460 "Piano provinciale di risanamento delle acque";
 - Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia Ambientale".
2. Sono abrogate eventuali disposizioni comunali precedentemente emanate ed incompatibili con le norme dettate dal presente regolamento.
3. L'Autorità competente potrà impartire prescrizioni, anche in contrasto con il presente regolamento al fine di prevenire, eliminare o limitare "particolari" inconvenienti igienico sanitari.
-